

CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI BIS- 15 SETTEMBRE 2022 ORE 06:00

Definizione agevolata delle liti tributarie in Cassazione: cancellata la pendenza al 15 luglio 2022

Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Per effetto di una modifica apportata in sede di conversione del decreto Aiuti bis, dalla disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione sparisce il requisito della pendenza delle liti fiscali alla data del 15 luglio 2022. Viene così risolto un dubbio sorto in relazione all'ambito applicativo della definizione agevolata, in particolare con riguardo alla data di riferimento per individuare la pendenza del giudizio innanzi alla Cassazione: era infatti controverso se oggetto di definizione fossero le liti pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, oppure quelle notificate alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della riforma della giustizia tributaria. Il decreto Aiuti bis ha eliminato questa incertezza.

Al fine di dissipare qualsiasi dubbio interpretativo sulla corretta applicazione dell'[art. 5 della legge n. 130/2022](#), in vigore dal 16 settembre 2022 e recante la disciplina della **definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti** innanzi alla Corte di Cassazione, un emendamento al **decreto Aiuti bis**, approvato in sede di conversione in legge, ha modificato i commi 1 e 2 della disposizione, prevedendo la **soppressione** delle parole "**alla data del 15 luglio 2022**".

Leggi anche

- [Definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione: ricorsi da presentare entro il 16 settembre](#)
- [Definizione delle liti pendenti in Cassazione: quale procedimento seguire?](#)
- [Riforma della giustizia tributaria: tutte le novità per adeguarsi al PNRR](#)

In particolare, ai sensi del nuovo art. 41-*bis* del [decreto Aiuti bis](#):

«Art. 41-*bis*

1. Alla [legge n. 130 del 31 agosto 2022](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, lettera f) capoverso articolo 4-quinquies, comma 2, le parole "in tirocinio" sono sostituite dalla seguente "affidatario";
- b) al comma 9, le parole "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4.", sono sostituite dalle seguenti "optato per il transito nella giustizia tributaria ai sensi del comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";
- c) all'articolo 5, commi 1 e 2 **le parole "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse**».

Di conseguenza, la nuova formulazione dell'[art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 130/2022](#) (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione) sarà la seguente:

"1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, **pendenti innanzi alla Corte di cassazione** ai sensi dell'[articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#),

per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#)”.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, **pendenti innanzi alla Corte di cassazione** ai sensi dell'[articolo 62](#) del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3, della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#)”.

Dubbi sull'ambito applicativo della definizione agevolata

Da una prima lettura del testo originario non poche **perplexità** erano sorte in relazione all'ambito applicativo della novella dell'art. 5 della riforma della giustizia tributaria, dal momento che la norma:

- ai **commi 1 e 2** menzionava le **controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022** innanzi alla Corte di Cassazione;

- al **comma 4** precisava che per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della [legge n. 130/2022 \(16 settembre 2022\)](#), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

In particolare, secondo alcuni operatori, non si comprendeva quale fosse da intendersi il collegamento tra le due date ai fini dell'individuazione della pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, essendo controverso se oggetto di definizione erano quelle controversie tributarie pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, oppure quelle controversie notificate alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge che ha istituito la definizione agevolata.

Sul punto, si precisa che il combinato disposto normativo di cui ai commi 1, 2 e 4 della [legge n. 130/2022](#) appariva fin dall'inizio abbastanza chiaro, laddove, per conciliare le due date, era sufficiente concludere che vi rientrassero, oltre a tutti i **procedimenti già giacenti in Cassazione**, anche quelle controversie le cui **sentenze** erano state **depositate entro il 15 luglio 2022** (dalla cui data inizia a decorrere il termine breve e lungo per l'impugnazione) e il cui ricorso risulta notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.

Di conseguenza erano da intendersi **escluse** le controversie con **sentenza depositata dal 16 luglio** in poi.

Stante la rilevanza della questione, si è reso, tuttavia, opportuno un chiarimento in tal senso, introdotto con l'emendamento al decreto Aiuti bis che, con l'art. 41-*bis*, lettera c), ha modificato i commi 1 e 2 dell'[art. 5](#) della [legge n. 130/2022](#), mediante la soppressione delle parole "alla data del 15 luglio 2022".

I passi da fare per la definizione agevolata

Alla luce di tale modifica, va da sé che, in definitiva, il contribuente e il suo avvocato cassazionista, ai fini della definizione agevolata *de qua*, dovranno decidere:

a) se definire la controversia: in tal caso, entro il 16 settembre 2022, dovrà essere notificato il ricorso per Cassazione, rinunciando in tal modo al pieno godimento del termine lungo di sei mesi (oltre agosto) o breve in caso di notifica;

b) se, invece, non beneficiare della definizione agevolata: in tal caso potranno godere pienamente del **termine di impugnazione lungo** (dal deposito della sentenza) o **breve** (dalla notifica della sentenza) ([art. 62, D.Lgs. n. 546/1992](#)).

Preme evidenziare che la medesima situazione si verifica se l'Agenzia delle Entrate (soccumbente in tutto o in parte in appello) entro il 16 settembre notifica al contribuente il proprio ricorso.

In conclusione, alla luce dell'[art. 5](#) della [legge n. 130/2022](#), in vigore da venerdì 16 settembre 2022 - come modificato dall'emendamento al decreto Aiuti bis, che ha soppresso le parole "alla data del 15 luglio 2022" - discende che, ai contribuenti potenzialmente interessati alla sanatoria, converrà **prudenzialmente** notificare il ricorso per Cassazione **entro il 16 settembre 2022**.